

R.G.P.U. n. 91/25



TRIBUNALE DI CHIETI

Il Giudice, dott. Alessandro Chiauzzi;

nel procedimento per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da **Tiziano Paolini** (C.F. PLNTZN85L10G141Z), nato ad Ortona il 10 luglio 1985 e residente in Francavilla al Mare alla C.da Cetti n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Ruggieri, in virtù di delega in calce al ricorso;

letti gli atti;

ha pronunciato il seguente

Decreto

Con ricorso depositato in data 23 settembre 2025, Tiziano Paolini ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. D.Lgs. 14/2019 e, contestualmente, ha chiesto che siano disposti il divieto, fino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori nonché la sospensione della decorrenza degli interessi legali e convenzionali.

Tanto premesso, va in primo luogo osservato che sussiste la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, comma 2, D.Lgs. 14/2019, in quanto il ricorrente è residente nel Comune di Francavilla al Mare (CH).

Passando alla valutazione della sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, D.Lgs. 14/2019, va osservato che: il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione



patrimoniale, economica e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14/2019, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex art. 75, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14/2019; il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore nella sua qualità di imprenditore individuale esercente attività di ristorazione con somministrazione; attesa la natura imprenditoriale dell'attività esercitata e dell'indebitamento che ne è conseguito, deve escludersi in capo al ricorrente la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 14/2019; non risultano, peraltro, superati in capo al medesimo ricorrente i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14/2019, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore.

La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 D.Lgs. 14/2019, atteso che risultano allegati alla domanda: il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori; una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute; gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, D.Lgs. 14/2019, redatta dal Dott. Sergio Acconcia, la quale comprende: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (riguardo alle cause dell'indebitamento, dalla documentazione prodotta ha trovato riscontro quanto rappresentato dal ricorrente circa gli effetti della pandemia da COVID-19 sul settore della ristorazione, con particolare riferimento alle misure restrittive che hanno comportato sospensione forzata delle attività, limitazioni agli orari di apertura, riduzione della capienza dei locali e vincoli alla mobilità, determinando un drastico calo del volume di affari e della redditività. Il gestore della crisi ha riscontrato che la situazione



di sovraindebitamento non è riconducibile a condotte connotate da colpa grave, malafede o frode, bensì rappresenta l'effetto diretto delle straordinarie contingenze economiche determinate dalla pandemia); l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, individuabili negli effetti strutturali della crisi pandemica sull'equilibrio economico-finanziario dell'impresa; l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (nell'ultimo quinquennio la consultazione delle banche dati non ha dato cenno di atti di disposizione patrimoniali, ovvero di atti in frode ai creditori); la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (sulla questione appare condivisibile il ragionamento svolto dal gestore della crisi nella relazione, secondo cui la proposta concordataria garantisce ai creditori privilegiati un soddisfacimento del 21% contro il 19,88% dell'ipotesi liquidatoria); l'indicazione presumibile dei costi della procedura; la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori (l'accordo prevede un lasso temporale di 72 mesi dall'omologazione, con pagamento integrale dei crediti prededucibili, del 21% per i creditori privilegiati e del 2,69% per i creditori chirografari); l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi.

Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € 496.501,91 (composto da € 10.628,00 quale crediti prededucibili, € 236.257,36 quale somma dei crediti privilegiati e € 249.616,55 quale somma dei crediti chirografari), le fonti di soddisfazione dei creditori sono costituite dai proventi derivanti dall'attività imprenditoriale del ricorrente, che ha mostrato segnali di ripresa a partire dal 2025 grazie alla diversificazione delle attività.

Pertanto la proposta prevede: il pagamento integrale dei crediti prededucibili; il pagamento dei creditori privilegiati nella percentuale del 21%; il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 2,69%; indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori nel lasso temporale di 72 mesi



dall'omologazione; prevede la suddivisione in classi di creditori secondo la natura giuridica degli stessi.

Sulla base di quanto esposto sopra, non ricorrono le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 D.Lgs. 14/2019 e la medesima appare ammissibile, avendo il ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 D.Lgs. 14/2019. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ed il suo stato di insolvenza, senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), ovvero che il medesimo debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda.

Da ultimo si deve provvedere alla nomina del commissario giudiziale, perché svolga le funzioni dell'OCC, essendo richiesta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti ex art. 78, comma 2-bis, D.Lgs. 14/2019.

p.q.m.

- dichiara aperta la procedura di concordato minore in favore di **Tiziano Paolini** (C.F. PLNTZN85L10G141Z), nato ad Ortona il 10 luglio 1985 e residente in Francavilla al Mare alla C.da Cetti n. 12;
- conferma la nomina del dott. Sergio Acconcia anche per la carica di commissario giudiziale, affinché svolga le funzioni dell'OCC;
- dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento;
- assegna ai creditori il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto



legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso al proposto nei termini in cui è stato loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII;

- dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, al quale ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che, in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- onera l'OCC di relazionare tempestivamente al giudice circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII;
- fissa a tale scopo **l'udienza del 18 dicembre 2025, ore 10:00**;
- dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale e nel registro delle imprese.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Chieti, 25 settembre 2025

Il Giudice

Dott. Alessandro Chiauzzi

